

Statuto

Art. 1 - Costituzione e finalità

È costituita l'associazione denominata "Società italiana di scienze bibliografiche e biblioteconomiche" con l'intento di favorire e promuovere il dibattito e la circolazione di idee e informazioni concernenti l'ambito degli studi di bibliografia, biblioteconomia, storia del libro e delle biblioteche nei loro vari aspetti, nella prospettiva di approfondire le metodologie di tali discipline, coordinare le ricerche, realizzare iniziative comuni, nonché arricchire le potenzialità delle medesime discipline nel panorama delle ricerche scientifiche, anche attraverso il collegamento con altri studiosi e con associazioni similari in Italia e all'estero. L'Associazione, peraltro, si prefigge di rappresentare e tutelare ruolo e funzioni delle relative discipline in ambito accademico e presso le istituzioni.

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha sede ufficiale in Roma, presso l'Università di Roma «La Sapienza».

Sono soci fondatori tutti coloro che, aderendo all'Associazione, ne hanno approvato lo statuto nell'Assemblea del 21/09/2011.

Art. 2 - Soci

Possono essere soci professori e ricercatori di ruolo che svolgano, o abbiano svolto, attività presso le Università italiane negli ambiti disciplinari di cui all'art. 1, comma 1.

Possono inoltre essere soci studiosi qualificati, italiani o stranieri, delle discipline di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 3 - Modalità di associazione

Le richieste di ammissione devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'Associazione.

Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, la richiesta di ammissione è ratificata dall'Assemblea dei soci (dal Consiglio Direttivo).

Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, la richiesta di ammissione è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci, udito il parere del Consiglio Direttivo.

Inoltre, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sono tenuti ad allegare alla richiesta di ammissione un *curriculum vitae* accompagnato da un elenco dei titoli scientifici e da una lettera di presentazione di due dei soci di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 4 - Decadenza e riammissione

Lo *status* di socio viene meno per le seguenti cause:

a. dimissioni in forma scritta: il socio che si sia dimesso può successivamente chiedere la riammissione, con le modalità previste per la prima iscrizione e previo il pagamento di eventuali quote non corrisposte fino al momento delle dimissioni;

b. morosità nel pagamento della quota associativa per due anni solari consecutivi: il socio dichiarato decaduto per morosità potrà chiedere la riammissione previo versamento di tutte le quote non corrisposte.

Art. 5 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote sociali;
- b) contributi di enti pubblici e privati;
- c) donazioni;
- d) altri eventuali redditi.

Art. 6 - Quote associative

I soci sono tenuti a versare entro il 31 gennaio di ogni anno la quota associativa fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con le modalità di pagamento da esso determinate.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e saranno pertanto tenuti al versamento della quota annuale.

Il socio che non abbia presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre e che non abbia versato la propria quota associativa entro il termine previsto verrà considerato moroso, perderà ogni diritto derivante dallo *status* di socio.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, nel primo trimestre. Laddove essa non si possa tenere entro il primo trimestre, il bilancio annuale e la relazione dei Revisori dei conti dovranno essere approvati per corrispondenza entro il 31 marzo. Qualora l'impedimento si verifichi nell'anno di scadenza delle cariche sociali, queste si intendono automaticamente prorogate fino allo svolgimento dell'Assemblea. Deve essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità

o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci. Salvo casi di particolare urgenza, l'avviso di convocazione è comunicato almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni socio può disporre di una sola delega.

L'Assemblea è legittimamente costituita, in prima convocazione, se risulti presente la maggioranza assoluta dei soci, tenuto conto anche delle deleghe, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati, anche in caso di modifiche statutarie.

L'Assemblea discute e delibera sulla relazione e sui bilanci presentati dal Consiglio, sui programmi di lavoro, sull'ammontare della quota sociale e sull'ammissione dei nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 e 3; provvede al rinnovo delle cariche sociali secondo le modalità dei successivi artt. 10 e 11.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente, eletto a maggioranza dal Consiglio, rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti; firma per conto di essa; convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio; (redige) prepara, di concerto con lo stesso, la relazione sull'attività dell'Associazione e (prepara) i bilanci; dà corso alle delibere dell'Assemblea. Il Presidente dura in carica tre anni e non può espletare più di due mandati consecutivi.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio è composto da sette soci, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto. Ogni socio può esprimere le proprie preferenze per non più di due nominativi. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

Il Consiglio dura in carica tre anni; ciascun consigliere non può espletare più di due mandati consecutivi. In caso di vacanza di un posto in seno al Consiglio, subentra il primo dei non eletti nella graduatoria risultante dalle votazioni precedenti: tale sostituzione dura comunque sino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica. In caso di vacanza contestuale di più di tre posti, il Consiglio decade automaticamente, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e provvede a convocare entro 60 giorni l'Assemblea dei soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio elegge all'interno del proprio seno il Presidente e nomina fra i soci un segretario e un tesoriere: queste due ultime cariche possono essere esercitate anche da una medesima persona.

Il Consiglio coadiuva il Presidente nel governo dell'Associazione; esprime parere in merito all'accettazione dei nuovi soci di cui all'art. 3, comma 3; cura, insieme al Presidente, la redazione dei bilanci e della relazione annuale.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza dello stesso. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno quattro consiglieri. La convocazione è fatta di norma almeno quindici giorni prima della data fissata.

Il Consigliere che non partecipa a quattro sedute consecutive (ordinarie e straordinarie) del Consiglio, decade dal mandato.

Art. 11 - Revisori dei conti

I Revisori dei conti, in numero di due, oltre a due supplenti, sono eletti per un triennio contestualmente all'elezione del Consiglio. Ogni socio potrà esprimere una preferenza. Risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti; i primi due non eletti saranno considerati supplenti. A parità di voti prevale il socio più anziano di età. Spetta ai revisori dei conti il controllo sulla gestione finanziaria dell'Associazione; a tal fine dovranno presentare una relazione all'Assemblea ordinaria.

Art. 12 - Scioglimento dell'Associazione

Per lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del suo patrimonio è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci, con esclusione delle deleghe.